GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Mercoledì, 12 dicembre 1923** **Numero 291**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). *— All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293, riguardante « Conversione in legge di decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo e per il contenuto » pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 265 del 12 novembre 1923, devonsi fare le seguenti aggiunte di Regi decreti pure convertiti in legge ed erroneamente omessi e le seguenti rettifiche:

Nell'elenco dei decreti dell'anno 1915, convertiti in legge, devonsi comprendere i seguenti due Regi decreti, anch'essi convertiti in legge:

« R. D. 1° aprile 1915, n. 426, v. disegno di legge n. 30 ».
« R. D. 28 marzo 1915, n. 461, id. n. 894 ».

Nello stesso elenco va tenuto presente che i primi due Regi decreti segnati sono quelli precedentemente elencati nell'elenco dell'anno 1911; il disegno di legge relativo al secondo decreto è stato però erroneamente indicato col numero 894, invece che col numero 29.

Nello stesso elenco il « D. L. 29 luglio 1915, n. 1176, v. disegno di legge n. 388 » deve essere così rettificato: « D. L 29 luglio 1915, n. 1176, v. disegno di legge n. 383 ».

Nell'elenco dei decreti dell'anno 1921, convertiti in legge, i due Regi decreti così segnati:

« id. n. 793, id. n. 1208.
« R. D. 9 giugno 1921, n. 740, id. n. 1122 ».

devono essere rispettivamente così rettificati:

« R. D. 9 giugno 1921. n. 740, id. n. 1208.
« id. n. 793, id. n. 1122 ».

* * *

Nel primo comma dell'art. 4 e nel secondo comma dell'articolo 12 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale, pubblicato a pag. 7121 della « Gazzetta Ufficiale » del 10 corrente, n. 289, la espressione: « del Consiglio superiore o di due sezioni » deve essere rettificata e sostituita dall'altra: « del Consiglio superiore o di sue sezioni ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

S. M. si compiacque nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Motu proprio:

Con decreto 9 dicembre 1920:

a commendatore:

Villavecchia comm. prof. Vittorio, direttore dell'Ufficio delle industrie chimiche presso il Ministero dell'industria e del commercio.

a cavaliere:

Calimani cav. uff. Felice, consigliere dell'emigrazione.

Con decreto 12 dicembre 1920:

ad uffiziale:

Colocci marchese Adriano di Iesi.

a cavaliere:

De Santi comm. Renato, membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli.
(In considerazione di particolari benemerenze acquistate durante la guerra 1915-1918).
Ponza di San Martino nob. Alberto, tenente colonnello di Stato maggiore.
Santangelo cav. Carlo, tenente colonnello d'artiglieria.

Con decreto 16 *dicembre* 1920:

a cavaliere:

Tommasini dott. cav. uff. Giovanni, vice-direttore della Segreteria del Senato del Regno.
Marchini cav. Isidoro, presidente Liceo infantile di Quarto dei Mille.

Con decreto 23 *dicembre* 1920:

a commendatore:

Magni comm. prof. Basilio, già professore di storia dell'arte nell'Istituto superiore di belle arti, di Roma.

a cavaliere:

Tabbì cav. uff. Filippo, funzionario del Ministero dell'agricoltura e commercio.
Pedrini comm. Francesco Paolo, ex sindaco di Cortemaggiore (Piacenza).

Su proposta del Nostro 1° Segretario per l'Ordine Mauriziano:

Con decrto 12 *dicembre* 1920:

gran cordone:

Reynaudi ammiraglio Carlo Leone, senatore del Regno, consigliere degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

Su proposta del Ministro per la marina:

Con decreti 21, 27 *giugno* - 1, 4, 18 *luglio* - 1, 19, 30 *settembre* 1920:

a grand'uffiziale:

Casanuova Ierserinch Mario, vice ammiraglio, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Martinez Enrico, maggiore generale del Genio navale, collocato in posizione ausiliaria.

a commendatore:

Pignatti Morano Carlo, capitano di vascello, collocato in posizione ausiilaria.
Ignarra Edoardo, colonnello del Genio navale, id. id.
Buonanni Saverio, colonnelo medico, id. id.

ad uffiziale:

Vienna Gerardo, capitano di vascello, id. id.
De Riseis Arturo, capitano di vascello, id. id.
Accame Nicolò, capitano di vascello, id. id.
Manzeillo Salvatore, capitano di vascello, id. id.
Rua Ugo, capitano di fregata, id. id.
Guida Carlo, capitano di fregata, id. id.
Bruzzone Romolo, capitano di corvetta, id. id.
Tagliavia Luigi, capitano di fregata, id. id.
Coltelletti Luigi Ettore, capitano di fregata id. id.
Andolcetti Flavio, maggiore del Genio navale, id. id.
Fortunato Alfonso, maggiore commissario, id. id.

a cavaliere:

Romano Edoardo, capitano di fregata, collocato in posizione ausiliaria.
Cocorullo Antonino, capitano di fregata, id. id.
Durante Giovanni, capitano di corvetta, id. speciale.
Morando Cesare, capitano di corvetta, id. id.
Castracane Giuseppe, capitano di corvetta, id. id.
Nicolis di Robilant Luigi, capitano di fregata, id. id.
Rizzo Luigi, capitano di fregata, id. id.
Lauro Umberto, capitano di corvetta, id. id.
Piumatti Claudio, maggiore Genio navale, id. id.
Zoppi Enrico, maggiore Genio navale, id. id
Zavagli Antonio, capitano di corvetta
Degati Girolamo, capitano di corvetta, id. id.
Degli Oddi Giuseppe, capitano di corvetta, id. id.
Gancia Michele, capitano di corvetta, id. id.
Carniglia Giov. Battista, capitano di corvetta, id. id.
Canetta Anacleto, capitano di corvetta, id. id.
De Bellegarde di Saint Lary Enrico, capitano di corvetta, id. id.
Pallavicino Pompeo, capitano di corvetta, id. id.
Zozzoli Adolfo, capitano di corvetta, id. id.
Lovera Fabrizio, capitano di corvetta, id. id.
Farina Giusto, maggiore Genio navale, id. id.
Navone Ottorino, maggiore Genio navale, id. id.
Galileo Luigi, maggiore Genio navale, id. id.
Fazio Pasquale, tenente colonnello medico, id. id.
Valle Vittorio, maggiore medico, id. id.
Donadoni Silvio, maggiore medico, id. id.
De Pascalis Salvatore, maggiore medico, id. id.
Mingo Enrico, maggiore medico id. id.
Trocello Enrico, maggiore medico collocato in posizione ausiliaria speciale.
Piazza Enrico, maggiore medico, id. id.
Olivi Gerolamo, maggiore medico, id. id.
La Torre Giuseppe, maggiore medico, id. id.
Gennardi Giuseppe, maggiore medico, id. id.
Belloli Egisto, maggiore commissario, id. id.
Rolando Giovanni, maggiore medico, id. id.
Pelizza Angelo, tenente colonnello commissario, id. id.
Gianniotti Demetrio, tenente colonnello commissario, id. id.
Bagli Carlo, tenente colonnello commissario, id. id.
De Galateo Filippo, maggiore commissario, id. id.
Cervati Cesare, maggiore commissario, collocato in posizione ausiliaria.
Giaume Emilio, maggiore commissario, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Maltese Raffaele, maggiore commissario, id. id.
Gallo Ettore, maggiore medico, id. id.
Mazza Agostino, 1° tenente di vascello, collocato in posizione ausiliaria.
Ferilli Donato, primo capitano commissario collocato in posizione ausiliaria.
Vivaldi Pasqua Marco, tenente di vascello, id. id.
Oliva Augusto, capitano macchinista, id. id.
Gamba Vittorio, capitano torpediniere nel C. R. E., id. id.
Cassi Ferruccio, capitano del C. R. E., id. id.
Mutti Giovanni, capitano del C. R. E., id. id.
Serra Antonio, capitano del C. R. E., categoria marinai, id. id.
Di Martino Giuseppe, capitano del C. R. E., id. id.
Stabile Paolo, capitano del C. R. E., id. id.

Su proposta del Ministro per l'istruzione:

Con decreti 15 *luglio* - 5, 18, 29 *agosto* - 3 *settembre* 1920:

a cavaliere:

Fidora Cincinnato, professore ordinario di matematica nei Regi ginnasi, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per l'interno:

Con decreti 25 *agosto*, 30 *settembre* 1920:

a gran cordone:

Sorge gr. cord. dott. Giuseppe, prefetto del Regno, collocato a riposo.

a cavaliere:

Pinelli conte cav. uff. dott. Alessandro, consigliere nell'Amministrazione dell'interno, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per la guerra:

Con decreto 25 *novembre* 1919:

a cavaliere:

Borsello cav. Giuseppe, colonnello di fanteria, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Guida cav. Giacinto, colonnello di fanteria, id. id.
Ferrara cav. Pasquale, colonnello di artiglieria, id. id.
De Vivo cav. Lazzaro, colonnello d'amministrazione, id. id.
Amatucci cav. Lorenzo, tenente colonnello di fanteria, id. id.
Dalla Vecchia cav. Adolfo, tenente colonnello di cavalleria, id. id.

Con decreti 9, 11 *settembre* - 8, 22 *ottobre* 1920:

a commendatore:

Givanni comm. Oscar, ispettore superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, collocato a riposo.
Ascari comm. Antonio, ispettore superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, id. id.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

S. M. si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Di Suo Motu proprio:

Con decreto 9 dicembre 1920:

a grand'uffiziale:

Nasini comm. prof. Raffaello, direttore dell'Ufficio delle industrie chimiche al Ministero dell'industria e commercio.
Bonarelli comm. avv. Guglielmo, ex sindaco di Ancona.

a commendatore:

Maschio cav. Giovanni, direttore dell'Officina poligrafica editrice Subalpina.
Canestro cav. avv. Carlo, pubblicista, da Genova residente a Roma.
Valori dott. Aldo fu Luigi, pubblicista, da Firenze, residente a Bologna.
Munerati prof. cav. Ottavio, direttore della Regia stazione di bieticoltura di Rovigo.
Bellomia cav. uff. avv. Corrado, capo sezione amministrativo al Ministero dei lavori pubblici.
Maroni cav. Silvio, capo divisione al Ministero della marina.
Mazzeo cav. prof. Pasquale, medico chirurgo in Napoli.
Pellicciotti avv. cav. Giacomo di Chieti.
Levi cav. uff. Gino, industriale in Genova.
Biancardi cav. Giovanni, già assessore comunale di Codogno.
Baccarini cav. Astorre, già sindaco di Fano.
Renzetti cav. Luigi, già sindaco di Urbino.

ad uffiziale:

Sicardi avv. Emilio, segretario capo della provincia di Cuneo.
Solazzi Giov. Battista, industriale in Fano.
Adanti Nestore, industriale in Fano.

a cavaliere:

Pinucci Alfredo, industriale in Firenze.
Piazza avv. Giuseppe, segretario comunale di Groppello Cairoli (Pavia).
Chiantore Giovanni, editore in Torino.
Morichelli avv. Pietro, di Spoleto.
Molaroni Enrico, chimico industriale in Bologna.
Ruggieri Osiride, industriale in Pesaro.
Solazzi Giuliano, industriale in Fano.

Con decreti 12 dicembre 1920:

a gran cordone:

(In considerazione di particolari benemerenze acquistate durante la guerra 1915-1918).

Cattaneo cav. Giovanni, tenente generale.

a grand'uffiziale:

(In considerazione di particolari benemerenze acquistate durante la guerra 1915-1918).

Bianchi cav. Vincenzo, tenente colonnello medico.

a commendatore:

Saulnier dott. Jules, capo del servizio tecnico all'Istituto internazionale di agricoltura.
Marmottan cav. Paul, scrittore francese.
Burza avv. cav. Francesco, consigliere dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro.
Simonis cav. uff. Giuseppe, industriale in Torino.
Pisaniello cav. uff. Luigi, membro Commissione imposte da San Martino Valle Caudina.
Segre cav. Oreste, industriale in Milano.
Ricci prof. cav. Umberto, capo servizio statistico Istituto internazionale d'agricoltura.
Aillaud avv. cav. Enrico vice-segretario generale id. id.
Martelli cav. uff. Alessandro, di Alpignano.

(In considerazione di particolari benemerenze acquistate durante la guerra 1915-1918).

Tironi cav. Carlo, colonnello di Stato maggiore.
Cugini cav. Ottorino, colonnello del genio.
Redini cav. Alderigo, tenente colonnello di Stato maggiore.

ad uffiziale:

Knowles Montgomery John, capo servizio all'Istituto internazionale d'agricoltura.
Marzadro dott. Oreste, consigliere d'appello di Trento.
Spongia dott. Francesco, consigliere di Tribunale nella Venezia Giulia.
Magnano ing. rag. Giuseppe, già assessore comunale di Savona.
Reggiani ing. Edmondo, direttore di Società di assicurazioni in Firenze.
Villa dott. cav. Adolfo, medico chirurgo in Torino.
Martinengo cav. Alessandro, ingegnere da Savona.
Bruttini cav. Arturo, professore bibliotecario dell'Istituto internazionale d'agricoltura.
Profili cav. ing. Gaetano, economo cassiere id. id.
Alberti cav. avv. Giov. Battista, presidente di opere pie in Padova.

a cavaliere:

Longobardi dott. Cesare, redattore capo dell'Istituto internazionale d'agricoltura.
Dore dott. Valentino, id. id. id.
Trinchieri prof. Giulio, id. id. id.
Gargiulo Alfredo, id. id. id.
Mastroianni Domenico, artista scultore.
Vanotti rag. Gino, presidente Consorzio agricolo Veneto.
Facco Anacleto di Oderzo, maestro di musica.
Rati Opizzoni conte Luigi Amedeo di Torino.
Legnani Carlo da Milano, già industriale.
Schewniberger dott. Attilio, direttore dello zuccherificio di Cologna Veneta.
Orso Pietro Giovanni, commerciante in Torino.
Granchini nob. Giuseppe, ragioniere in Torino.
Bassi Emilio, direttore del Teatro Alfieri di Torino.
Beaufreton Maurice, capo sezione all'Istituto internazionale di agricoltura.
Brown Horatio, membro della deputazione di storia patria (Venezia).

Con decreti 16 dicembre 1920:

a commendatore:

Degni prof. Francesco, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato per le terre liberate.
Guaccero dott. Alessandro, deputato provinciale di Bari.
Narizzano cav. Giovanni fu Paolo, industriale in Genova.
La Pegna cav. uff. dott. Luigi, primo segretario nel Ministero dell'istruzione pubblica.
Cordopatri cav. Luigi, ex sindaco di Palmi.
Rodini cav. dott. Eugenio, referendario alla Corte dei conti.
Cariello cav. dott. Luigi, notaio in Sorrento.
Marolla cav. uff. dott. Guido, capo divisione nel Ministero del lavoro.

ad uffiziale:

Caraniello cav. Sebastiano fu Luigi, da Napoli.
Cofler cav. dott. Attilio, medico chirurgo in Trieste.
Barni cav. rag. Edoardo Ezio, ragioniere all'ufficio di questura al Senato del Regno.
Muccioli cav. Alessandro, revisore dei resoconti parlamentari, id. id.
Chelazzi cav. Corrado, ufficiale di concetto di prima classe nella biblioteca del Senato del Regno.
Bastianini dott. cav. Aurelio, capo stenografo al Senato del Regno.
Gioda cav. Ernesto, direttore della Cooperativa fra esercenti e commercianti di Torino.
Folchieri Giuseppe fu Filippo, avvocato in Roma.
Fortunati cav. rag. Ubaldino, capo sezione al Municipio di Firenze.
Cossa cav. prof. Pietro, direttore scolastico in Torino.

a cavaliere:

Cerciello avv. Renato, ufficiale di concetto nella segreteria del Senato del Regno.
Profeti Luigi Carlo, cassiere nell'ufficio di questura del Senato del Regno.
Fondate Alfredo, applicato reggente l'ufficio postale id. id.
Pautasso Giacomo fu Giuseppe, vice conciliatore in Carigliano (Torino).
Ferro Luigi, capo sezione al Municipio di Savona.
Cbiti Edoardo di Prato, maestro di musica.
Baravelli Giovanni, direttore della Società corale orfeonica di Bologna.
Gallotti Luigi di Felice, consigliere comunale di Camerota.
Biancotti dott. Francesco, medico chirurgo in Torino.
Longhi Eugenio, di Torino.

Con decreto 19 *dicembre* 1920.

a commendatore:

Bargarella cav. Emanuele fu Agostino, da Trapani.
Mileto cav. uff. Eugenio, già sindaco di Bovalino.
De Crescenzo avv. cav. uff. Vincenzo, di Salerno.
Parlato avv. cav. uff. Michele, di Salerno.
Ruggi cav. avv. Lorenzo di Bologna, letterato.
Alessio cav. Francesco, vice presidente dell'Istituto cooperativo degli impiegati dello Stato.

ad uffiziale:

Avigdor cav. Ercole, membro della presidenza dell'Associazione generale del commercio di Genova.
Motti prof. Attilio, incisore nella Regia zecca.
Miraglia prof. Matteo.

a cavaliere:

Cordero Bartolomeo, sindaco di Carmagnola (Torino).
Boassi Francesco Ottavio, segretario delle opere pie di Carmagnola.
Chiocco Ernesto, consigliere comunale di Carmagnola.
Berutti dott. Enrico, medico chirurgo in Torino.
Bertagna Francesco, già consigliere comunale di Chieri.
Giordano Pietro, consigliere comunale di Salerno.

Con decreto 23 *dicembre* 1920:

a gran cordone:

Larizza avv. comm. Bruno, ex deputato al Parlamento.

a grand'uffiziale:

Ajmone comm. Ercole fu Pietro, presidente della Società pescheria italiana.

a commendatore:

Taccone cav. prof. Angelo, ordinario di letteratura greca nella Regia università di Torino.
Volontè cav. Alberto, gerente della Società A. Volontè e C. di San Pellegrino.
Scagliola Oreste fu Giulio, direttore generale della « Mutua nazionale delle assicurazioni ».
Landozzi cav. uff. ing. Dante, direttore generale della Società « Stabilimenti di Dalmine in Bergamo ».
Bertoldi prof. Alfonso, ispettore delle Scuole medie e normali (circolo di Milano).
Rossa cav. avv. Francesco, già assessore comunale di Saluzzo.
Gadola ing. cav. Luigi, sindaco di Brescia.
Nember dott. cav. uff. Tommasso, notaio, presidente Associazione conduttori di fondi, Brescia.
Spagnolo cav. uff. Ernesto, direttore del giornale *La Provincia di Brescia*.
Carli prof. dott. cav. Filippo, segretario della Camera di commercio di Brescia.

ad uffiziale:

Oletto cav. Francesco, segretario generale dell'amministrazione Makenzie di Genova.
Orta di Torre Uzzone conte Carlo, residente in Roma.
Bonera cav. Giuseppe, maggiore dei RR. CC. a riposo.

a cavaliere:

Sbraci Giovanni, amministratore del Collegio convitto arcivescovile di Udine.
Medici Alfredo, avvocato in Firenze.
Gussalli ing. Emilio da Soncino, architetto.
Vettorazzo Ettore di Moriago (Treviso).

Su proposta del Ministro per la guerra:

Con decreto 25 *novembre* 1919:

a cavaliere:

Nappo Raffaele, tenente colonnello di cavalleria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per le finanze:

Con decreti 9-11 *settembre*, 8-22 *ottobre* 1920:

a commendatore:

Pastore cav. Pietro, ispettore capo del Registro del bollo e delle tasse, collocato a riposo.
Rizzi cav. Pietro, id. id.
Scaglietta cav. Giovanni, id. id. id.
Rossi cav. Giulio Cesare, id. id. id.
Titomanlio cav. Sabino, id. id. id.
Starone cav. Giuseppe, conservatore delle ipoteche, collocato a riposo.
Berardi cav. Nicola, id. id. id.
Raymondi cav. Allamiro, id. id. id.
Dogliotti cav. Alessandro, id. id. id.

Con decreto 22 *ottobre* 1920:

ad uffiziale:

Gorrini cav. Severino, consevatore delle ipoteche.

Con decreto 12 *dicembre* 1920:

Pellegrini cav. uff. ing. Adolfo Massimo Ferdinando fu Adolfo.
Jahier cav. uff. prof. Davide, sindaco di Torre Pellice.
Filotico cav. uff. avv. Cesare, vice avvocato erariale.

Su proposta del Ministro per l'interno:

Con decreti 1 *e* 4 *luglio* 1920:

a grand'uffiziale:

Cerano comm. Matteo fu Giovanni da Cuneo, residente a Torino.

a commendatore:

Decio cav. uff. Augusto fu Federico di Asti, residente a Torino.

ad uffiziale:

Zanardi cav. avv. Lorenzo di Bergamo.
Gaudioso cav. Cesare fu Francesco, farmacista in Francofonte.
Landucci cav. dott. Francesco fu Pietro, primario nell'ospedale provinciale di Bergamo.
Girani cav. Giuseppe fu Pietro di Roma.
Lepore cav. Federico fu Stefano, segretario capo del comune di Frattamaggiore.
Lombardi cav. prof. Antonio fu Luigi da Pannarano, residente a Napoli.
Staiano cav. avv. Luigi di Giuseppe, sindaco di San Nicola.
Regoliosi cav. dott. Emilio fu Annibale da Sartirana, residente a Torino.

a cavaliere:

Sacerdote Giacomo fu Lazzaro di Torino.
De Petris Bernardo fu Chiaffredo, presidente dell'ospedale di Barge.
Maspes dott. Adolfo, archivista negli archivi di Stato.
Bellavita Luigi fu Daniele di Milano.
Toscano prof. Francesco Giovanni fu Francesco di Mondovì.
Iodice dott. Nicola fu Giuseppe, primario nell'ospedale civile di Caserta.
Friuli rag. Angelo fu Giuseppe di Penne, residente a Milano.
Abbate avv. Gaetano di Ignazio, sindaco di Lascari.
Cecchini ing. Antonio fu Oreste, da Casteldelpiano, residente a Lucca.
Casella Vincenzo fu Gennaro, presidente della Congregazione di carità di Boscotrecase.
Tirone Gennaro fu Francesco, tenente nei pompieri di Napoli.
Masi rag. Giovanni, segretario comunale di Arsoli.
Bellassai not. Nunzio, ex assessore comunale di Comiso.
Rumor Giacomo, deputato provinciale di Vicenza.
Fato Cesare, condirettore nella Banca commerciale di Bari.
Costantini Giuseppe di Giovanni di Venezia.
Guarino avv. Nicola fu Carlo di Venafro.
Veneziale dott. Alfredo, medico condotto in Longano.
Nogara dott. Carlo fu Giovanni da Bellano, residente a Milano.
Monteleone avv. not. Pasquale, presidente Congregazione di carità di Seminara.
Lania dott. Marco, medico condotto di Seminara.
Russo dott. Sebastiano, aiutante nell'ospedale di Frattamaggiore.
Ciarpella dott. Carlo di Alessandro, medico condotto in Montelanico.
Bensa dott. Carlo di San Remo, ex membro della Giunta provinciale amministrativa.
Mastelloni Benedetto, capo divisione di ragioneria al Municipio di Roma.
Bionaz Giuseppe, sindaco di Quart.
Corona Umberto fu Luigi da Palermo residente a Napoli.
Ferrara dott. Pasquale, chirurgo negli ospedali di Napoli.
Bodrero Giuseppe Antonio di Giuseppe Antonio, di Melle.
Barbero Costanzo fu Costanzo, sindaco di Melle.
Valerio rag. Giovanni, impiegato al Banco di Santo Spirito in Roma.

Con decreto 29 agosto 1920:

a commendatore:

Vivenza cav. uff. prof. Alessandro di Andrea, direttore Istituto superiore agricoltura Perugia.
Scognamiglio cav. uff. Giovanni, consigliere comunale di Torre del Greco.
Rey cav. uff. Secondino, ex assessore comunale di Biella.
Pesonali cav. uff. prof. Francesco fu Luigi, di Biella.
De Mita cav. uff. Gaetano, consigliere comunale di Foggia.
Marra cav. uff. dott. Rocco, veterinario provinciale.
Cominetti cav. uff. Annibale fu Giuseppe, di Torino.
Scognamiglio cav. uff. Aniello di Domenico, di Napoli.
Sechi-Pieroni cav. uff. Giacomo, ff. presidente Deputazione provinciale di Sassari.

ad uffiziale:

Suriano cav. avv. Domenico fu Vincenzo, da Palmi.
Chiamenti cav. prof. Giuliano, insegnante nel Regio liceo di Verona.
Grancelli cav. prof. Floriano, insegnante nel Regio Liceo di Verona.
Re cav. dott. Giuseppe fu Giuseppe da Barge, residente a Torino.
Giugiaro cav. dott. Giovanni, veterinario provinciale.
Ramazzotti cav. dott. Pietro, medico in Milano.
Baudino cav. Luigi, fu Carlo da Torino, residente a Spezia.
Conti cav. Alfredo, assessore comunale di San Miniato.
Morselli cav. prof. dott. Arturo, direttore Sanatorio Villa Maria Pia, in Genova.
Amadei cav. Arturo, direttore Banca popolare di Urbino.
Santalucia cav. ing. Orazio, ex sindaco di Santeramo.
Parigi cav. Paolo, segretario della Deputazione provinciale di Firenze.
Fabbricatore cav. Francesco fu Antonio, da Napoli.
Zampichelli cav. Francesco Romolo di Vincenzo, di Sulmona.
Paoli Puccetti cav. avv. Francesco fu Raffaele, residente a Roma.

a cavaliere:

Orsini don Ugo, parroco di Paganico Sabino.
Lantermino Giovanni di Carlo da Saluzzo, residente a Dronero.
Porta Vincenzo detto Nino fu Luigi, di Piacenza.
Neri dott. Alfredo di Luigi, direttore ospedale Zauri di Dovadola.
Messia dott. Sebastiano, medico condotto in Mango.
Peirano dott. Bartolomeo, medico condotto di Pamparato.
Negro Riccardo fu Giacinto, di Torino.
Spesso Stefano fu Giuseppe da Torino, residente a Ronco Biellese.
Montel avv. Alessandro fu Felice di Saluzzo.
De Maria don Giuseppe, parroco della Trinità di Demonte.
Astori dott. Emilio, medico condotto ad Albano.
Manfredi Giov. Battista fu Bartolomeo di Mondovì.
Taddeo Salvatore fu Francesco di Orune.
Melli Adolfo fu Angelo di Firenze.
Notari geom. Paolo fu Federico di Ventimiglia.
Seghezzo dott. Francesco, medico condotto di Isola del Cantone.
Nappi dott. Gioacchino di Giuseppe di Aieta.
Falla rag. Corrado fu Giovanni da Noto, residente a Firenze.
Marzetti dott. Luigi fu Francesco, medico condotto a Frascati.
Graziani prof. Gaetano, insegnante Regio liceo di Verona.
Fagioli prof. Alessandro, direttore didattico in Verona.
Rinaldi Michelangelo di Filippo, da Minervino Murge residente a Napoli.
Russo ing. Vincenzo fu Francesco, da Caivano.
Lanna dott. Francesco di Pietro da Caivano.
Cacciottoli Gaetano fu Michele, da Resina residente a Portici.
Viviani Pasquale fu Carmine, da Barra.
Cacciolli Giuseppe fu Tullio da Castiglione Fiorentino, presidente cooperativa Camera dei deputati.
Silvagni Luigi, farmacista in Grimaldi.
Carosio Ermenegildo fu Carlo di Alessandria, residente a Torino.
Calvieri prof. rag. Alberto di Luciano, residente a Roma.
Zandrino prof. Francesco Maria, pubblicista in Quarto dei Mille.
Giappesi sac. Angelo, parroco di S. Elisabetta.
Marazzini Carlo fu Serafino di Pisa
Gambaro rag. Umberto, direttore succursale Credito italiano Novara.
Vernagallo Giuseppe, sindaco di Campo Calabro.
Grassi Carlo, sindaco di Torre dei Negri.
Rocchietti sac. Mauro fu Giuseppe, di Torino.
Alasia Luigi fu Bartolomeo, di Torino.
Marra Giovanni, consigliere comunale di Ivrea.
Ravera Stefano fu Giuseppe, da Chiaverano, residente a Torino.
Villani avv. Luigi, direttore dei dazi consumo di S. Giovanni a Teduccio.
Cavallo avv. Luigi Teresio fu Michele, sindaco di Boves.
Chapperon avv. Gabriele fu Cesare, da Montevideo, residente a Torino.
Varesio prof. Umberto fu Gioacchino, da Trinco d'Asti, residente Torino.
Coen Massimiliano di Carlo da Livorno, residente a Napoli.
Secchi Giuseppe, segretario comunale di Ligonchio.
Bondi dott. Leonardo di Pace Anselmo, di Roma.
De Giovanni prof. Carlo fu Modesto, da Verolengo, residente a Finalmarina.
Abbrescia Giovanni fu Antonio, sindaco di Bisceglie.
Granata dott. Giovanni, medico comunale a Cagliari.
Aveta dott. Francesco fu Giuseppe, di Napoli.
Patrone Alfonso, ex sindaco di Baragiano, residente a Napoli.
Liotti Agostino, assessore comunale di Frattamaggiore.
Canciello Angelo fu Michele di Frattamaggiore.
Panico Alfonso fu Vincenzo, da Capistrello, residente a Roma.
Carabba Evandro fu Filippo, da Lanciano.
Fasolio dott. Cesare, medico zooiatra condotto in Orbassano.
Fojera Antonio, assessore comunale di Fusignano.
Righi Augusto, archivista di prefettura.
Ricci dott. rag. Alberto Giuseppe, ragioniere di prefettura.
Nucci geom. Giuseppe, sindaco di Monte Castello Vibio.
Collo rag. Michele di Domenico, ragioniere di prefettura.
Palmieri dott. Ruggiero di Nicolò, sottoprefetto di Sulmona.

Su proposta del Ministro per il tesoro:

Con decreto 29 aprile 1920:

ad uffiziale:

Serpi cav. Ignazio, primo ufficiale di ragioneria nelle intendenze di finanza, collocato a riposo.

a cavaliere:

Cusumano Antonio, primo ragioniere nelle intendenze di finanza, collocato a riposo.
Ambolini Emilio, primo ufficiale di ragioneria nelle intendenze di finanza, collocato a riposo.
Damiani Salvatore, id. id. id.
Filippi Giuseppe, id. id. id.
Montanaro Vincenzo, id. id.id.
Cagnina Vincenzo, id. id. id.
Tarantello Sebastiano, id. id. id.

Con decreto 8, 12 ottobre 1920:

ad uffiziale:

Vangeli cav. Fortunato, delegato del tesoro, collocato a riposo.
Melisurgo cav. nobile Enrico, primo segretario nelle delegazioni del tesoro, id.

a cavaliere:

Borrelli Fausto, applicato nelle Regie avvocature erariali, dispensato dal servizio.

Su proposta del Ministro per la marina:

Con decreti 29 gennaio; 27 maggio; 3 24 e 27 giugno; 1, 8 luglio; 1° agosto 1920:

a gran cordone:

Rho Filippo, tenente generale medico, collocato in posizione ausiliaria.
De Merich Giovanni, tenente generale macchinista, id.
Resio Arturo, vice ammiraglio collocato in posizione ausiliaria speciale.

a grand'uffiziale:

Melardi Salvatore, brigadiere generale medico, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Nunes Franco Fortunato, contrammiraglio, collocato in posizione id.
Giorgi De Pons Roberto, id. id. id.
Grassi Mario, id. id. id.
Bonelli Enrico, id. id. id.
Rombo Ugo, contrammiraglio, id. id.
Paladini Osvaldo, id. id.
Ricci Italo, id. id.
Cerbino Arturo, id. id.
Pinelli Elia, vice ammiraglio, id. id.

a commendatore:

Cocozza Campanile Vincenzo, colonnello medico collocato in posizione ausiliaria speciale.
Scodes Dante, colonnello macchinista, id. id.
Micchiardi Bernardo, capitano di vascello, id. id.

Andrioli Stagno Roberto, id. id. id.
Genoese Zerbi Giuseppe, id. id. id.
Accinni Francesco, id. id. id.
Fava Guido, contrammiraglio, id. id.
Spagna Carlo, capitano di vascello, id. id.
Dondero Paolo, id. id. id.
Giusteschi Ottorino, id. id. id.
Marchini Domenico, sotto ammiraglio, id. id.
Canciani Ciro, id. id. id.

ad uffiziale:

Brunelli Cesare, maggiore medico, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Inale Mosè, id. id.
Poma Giacomo, tenente colonnello medico, id. id.
Candido Gennaro, id. id. id.
Barbè Camillo, tenente colonnello del Genio navale, id. id.
Pierini Alberto, id. id. id.
Capaldo Fortunato, id. id. id.
Padrone Gennaro, tenente colonnello del Genio navale, collocato in posizione ausiliaria.
Bocci Carlo, tenente, id. id. id. speciale.
Fessia Feliciano, id. id. id.
Paoli Augusto, id. id. id.
Lovisetto Romualdo, capitano di corvetta, id. id.
Bertolotto Giov. Battista, id. id. id.
Calderara Mario, id. id. id.
Bottini Alberto, capitano di fregata id. id.
Accame Enrico, capitano di corvetta, id. id.
Leoncavallo Oreste, capitano di fregata, id. id.
Stabile Giuseppe, id. id. id.
Barenghi Cornelio, capitano di corvetta, id.
Serrati Meriggio, tenente colonnello medico, id. id.
Guillot Cosimo, maggiore commissario, id. id.
De Bellegarde di Saint Lary Roberto Mariano, capitano di vascello, id. id.
Di Somma Stanislao, capitano di fregata, id id.
Failla Gaetano, id. id. id.
Cattani Paolo, id. id. id.
Gais Luigi, capitano di vascello, id. id.
Caprioli Guido, capitano di fregata, id. id.
Del Buono Armando, capitano di vascello, id. id.

a cavaliere:

Improta Luigi, tenente del C. R. E., categoria meccanici, collocato in posizione ausiliaria.
Pesone Francesco, capitano furiere nel C. R. E., collocato a riposo.
Fraticelli Michele, capitano del C. R. E., furiere, collocato in posizione ausiliaria.
Huder Giacomo, capitano del C. R. E., collocato a riposo.
Salerno Raffaele, capitano del C. R. E. (operaio), collocato in posizione ausiliaria.
Rogano Luigi, capitano del C. R. E., furiere, collocato a riposo.
Codebò Aristide, capitano macchinista, collocato in posizione ausiliaria.
Gattoronchieri Carlo, capitano machinista, id.
Coppa Gennaro, capitano macchinista, id.
Frascadore Carlo, id. id.
Ostuni Nicolò, tenente di vascello dispensato dal servizio attivo
Corradini Corradino, 1° tenente di vascello, collocato in posizione ausiliaria.

Su proposta del Ministro per l'istruzione:

Con decreti 15 *luglio*, 5, 14, 18, 29 *agosto*, 3 *settembre* 1920:

a commendatore:

Ferrari Giuseppe, professore ordinario di lettere italiane nel Regio istituto tecnico di Reggio Emilia, collocato a riposo.
Martinazzoli cav. uff. Antonio, professore ordinario di filosofia nel Regio liceo Beccaria di Milano, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Cavazzi Alfredo, professore ordinario di chimica, docimastica presso la Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna, collocato a riposo.
Polizzi cav. Giovanni Battista, capo d'istituto effettivo nel Regio ginnasio Noli di Palermo, collocato a riposo.
Trabucco cav. Giacomo, professore ordinario di storia naturale nei Regi istituti tecnici, id.

a cavaliere:

Rossi Ugo, assistente nell'istituto di medicina legale della Regia università di Siena, collocato a riposo.
Sensini Guido, professore ordinario nel Regio istituto tecnico di Modena, id.
Ferrari Francesco, professore ordinario di lettere latine e greche nei Regi licei, id.
Del Chicca Alessandro, professore ordinario di canto nelle Regie scuole normali, id.
Groppa Serafino, professore ordinario di materie letterarie nei Regi ginnasi superiori, id.
Marconi Pellegrino, professore ordinario di canto nelle Regie scuole normali, id.

Con decreti 2, 13, 16 *maggio*, 10 *giugno* 1920:

a cavaliere:

Audenino Francesco, segretario nella segreteria della Regia università di Torino.
Battisti Ezio, direttore dell'Istituto Massimo d'Azeglio in Milano.
Campagna Giuseppe, direttore della scuola normale femminile di Messina.
Cipolla Michele, professore ordinario di analisi algebrica nella Regia università di Catania.
Rensi Giuseppe, professore straordinario di filosofia morale nella Regia università di Genova.
Sparano Pietro, Regio ispettore scolastico.
Rigo dott. Giovanni, id.
Postiglione Alfonso, id.
Mari Nino, segretario nel Ministero della pubblica istruzione.
Carli Annibale archivista nel Ministero della pubblica istruzione.
Allodoli Ettore, professore ordinario di lettere italiane nel Regio liceo di Fermo.
Fedele Aristide, primo ragioniere presso l'ufficio scolastico provinciale di Chieti.
Montesanti Giuseppe professore ordinario di materie letterarie nel Regio ginnasio di Nicastro.
Gervasi Vincenzo, insegnante elementare in Termini Imerese.
Scolari Aldo, architetto presso la Regia sopraintendenza ai monumenti di Venezia.
Fumi Vincenzo, benemerito dell'arte in Orvieto.
Sgarabotto Gaetano, liutaio in Brescia.
Taccani Giuseppe, artista lirico.
Piscitelli Romolo, segretario nel Ministero della pubblica istruzione.
Caselli Angelo applicato nel Ministero della pubblica istruzione.
Iandolo Ugo, antiquario, benemerito dell'arte in Roma.
Lloyd Llwelyn, pittore in Firenze.
Dani Franco, id.

Su proposta del Ministro per le poste e i telegrafi:

Con decreti 19, 23, 26, 30 *settembre*; 5, 12 *ottobre* 1920:

a grand'uffiziale:

De Monaco comm avv. Gennaro, capo divisione nel Ministero della giustizia e degli affari dei culti, capo di gabinetto di S. E. il Ministro delle poste e i telegrafi.

a commendatore:

Talamo cav. uff. avv. Vincenzo, primo segretario nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.
Bellomo cav. uff, Raffaele, capo sezione, id.
Daffinà cav. uff. Giacomo direttore principale, id.
Quinzio cav. uff. Achille, capo sezione, id.
Tosti cav. uff. dott. Pietro, primo segretario, id.

ad uffiziale:

Jorfida cav. Samuele, capo sezione nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Musumeci cav. dott. Giovanni. id. id.
Cappelli cav. Emilio id. id.
Carnesecchi cav. ing. Francesco, id. id.
Picconi cav. Augusto, id. id.
Cianciulli cav. Adolfo, id. id.
Vignetti cav. Luigi, primo segretario, id.
Minuti cav. Giuseppe fu Antonio, capo sezione id.
Giulitti cav. Dante, capo ufficio, id.
Martini cav. Angelo, direttore principale nell'Amministrazione poste e telegrafi.
Calise cav. Giuseppe, segretario, id.
Frediani cav. Gualtiero, direttore costruzioni telegrafiche e telefoniche.
Alagna cav. ing. Ettore, ingegnere del Genio civile.
Vannuccini cav. Pericle, ispettore capo Amministrazione poste e telegrafi.

Reggiani cav. Emerico.
Rizzo cav. dott. Alceste, primo segretario Amministrazione poste e telegrafi.

a cavaliere:

Ricciuti Michele, primo ufficiale nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.
Licitri Vincenzo, ufficiale, id. id.
Virgadamo Domenico, ricevitore, id. id.
Izzo Romualdo, ufficiale postale e telegrafico.
Arcidiacono Salvatore ricevitore, id.
Contesso Giulio, concessionario telefoni.
Scarano Francesco.
Palmieri Eugenio, ricevitore postale telegrafico.
Pinelli Luigi.
Bancilhon ing. Rosario.
Scibilia rag. Nunzio, ufficiale postale telegrafico.
Rao Giuseppe, id.
Cortese Enrico, id.
Morini Aldo, id.
Poggioli Guido, id.
Curzio Olindo, id.
Terlizzi dott. Federico Vittorio, segretario.
De Luca Nicola, ricevitore postale telegrafico.
Apicella Luigi di Rosario, id.
Sidoti Luigi, segretario.
Marzano dott. Antonio, id.
Bucarelli Vincenzo, capo ufficio.
Casinelli Evaristo, id.
Giagheddu Giovanni, primo ufficiale.
Garreffa Natale, ufficiale postale telegrafico.
Tanzilli Alfredo, id.
Vallesi Amedeo, id.
Daller Manfredi, id.
Roascio Domenico, id.
Marcangeli Alberto, applicato nei telefoni.
Rasi Antonio, primo segretario nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.
Soldatini Emidio, id. id.
Mirabella, Alessandro, id. id.
Passerini Arturo, id. id.
Costanzo dott. Emilio, id. id.
Pagano dott. Luigi, id. id.
Marchi Enrico primo ufficiale id.
Padovani Guido, primo segretario, id.
Tarantino Federico, id. id.
Paleologo Giovanni, id. id.
Conrado Baseggio dott. Riccardo, id. id.
Gallino Francesco, segretario, id. id.
Ferrari dott. Giovanni, id. id.
Baravelli Pietro, id. id.
Tomassi Lucio, id. id.
Baldasseroni rag. Alfredo, id. id.
Pentimalli dott Raffaele, id. id.
Colombini Luigi id id.
Monti rag. Luigi, id. id.
Minieri Giulio, id. id.
Tani Italo, id. id.
Bellucci Domenico, capo ufficio, id.
Villelli Luigi, id. id.
Borino Domenico id. id.
Gottarelli Francesco, id. id.
Bresciani Dino, id. id.
Guidoni Pietro, id. id.
Cristini Vittorio, id. id.
Catalano Vincenzo, primo ufficiale, id.
Borda Ugo id. id.
Siracusano Ernesto, id. id.
Castelluzzo Emanuele, id. id.
Luppi Giuseppe, id. id.
Perini Carlo, id. id.
Balata Paolo, id id.
Dell'Amore Raimondo, id. id.
Insabato Nicola, ufficiale, id.
Fischetti Arturo, id. id.
De Giorgio Michele, già ricevitore, id.
Fiori Giovanni, ufficiale nell'Amministrazione postale telegrafica.
Vaglio Pietro, id. id.
Del Giudice Giovanni, ricevitore postale telegrafico.
Gasciarini Stefano, ufficiale nell'Amministrazione postale telegrafica.
Stocco Decio, primo ufficiale id.
Barsi Virgilio, primo segretario, id.
Gualtieri Pietro, id. id.

Palmieri Palmiero, segretario, id.
Trinchero Lorenzo, capo ufficio, id.
Belloni Tullio, ufficiale, id.
Tanda Francesco, ricevitore id.

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici:

Con decreto 11 aprile 1920:

a commendatore:

De Simone cav. uff. Domenico, ingegnere capo del Genio civile.

ad uffiziale:

Pignone cav. Filippo, ingegnere del Genio civile.

a cavaliere:

Migliardi Santo, geometra principale del Genio civile.

Su proposta del Ministro per l'interno:

Con decreto 25 agosto, 30 settembre, 4 ottobre 1920:

a cavaliere:

Mangot Angelo, archivista nell'Amministrazione dell'interno, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1923, n. 2591.

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti medici di complemento quegli aspiranti medici di complemento i quali, pur avendo oltrepassato il ventottesimo anno di età, non abbiano superato il trentaduesimo, e riuniscano i seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito, non oltre il 31 dicembre 1921, la laurea in medicina e chirurgia;

b) abbiano prestato, per almeno due anni, servizio in zona di operazione o anche, per eguale periodo di tempo, in stabilimenti e reparti sanitari territoriali, ma con quattro mesi di servizio presso unità operanti.

Art. 2.

I sottotenenti di complemento così nominati saranno dispensati dal prestare il prescritto periodo di tre mesi di servizio di prima nomina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2557.
Nuovo ordinamento dei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Degli istituti nautici.

Art. 1.

Gli Istituti nautici hanno per fine di preparare i giovani in separate sezioni alle professioni marittime di ufficiali di coperta (sezione capitani), di ufficiali di macchina (sezione macchinisti), e di costruttori navali (sezione costruttori).

Art. 2.

Ogni Istituto nautico può essere costituito da una, o da due, o da tre sezioni.
Ogni sezione ha quattro anni di corso: i primi due costituiscono il biennio inferiore, gli altri due il biennio superiore.

Art. 3.

Le materie d'insegnamento, la loro distribuzione e gli orari per ciascuna sezione sono quelli indicati nella tabella 1ª.
Eventuali modificazioni a questa tabella, rese necessarie da nuove esigenze dell'istruzione nautica e della scuola, saranno fatte per decreto Reale.
I programmi d'insegnamento saranno determinati con decreto Reale.

Art. 4.

Gli Istituti nautici sono elencati nella tabella 2ª.
La istituzione di nuovi Istituti nautici può essere disposta soltanto per legge.

Art. 5.

Ogni classe è costituita, di regola, da non più di trenta alunni, salvo a raggiungere, in via di eccezione, un numero maggiore, ma non mai superiore a 35, qualora per disposizioni Ministeriali sia consentito di far posto ad alunni ripetenti.

Art. 6.

La costituzione degli Istituti nautici è fatta a corsi autonomi completi di classi, secondo i seguenti tipi:
a) Istituto nautico con due corsi autonomi completi della sezione capitani, un corso completo della sezione macchinisti ed un corso completo della sezione costruttori;
b) Istituto nautico con due corsi autonomi completi delle sezioni capitani e un corso completo della sezione macchinisti;
c) Istituto nautico con un corso completo della sezione capitani, ed un corso completo della sezione macchinisti;
d) Istituto nautico con un corso completo della sezione capitani;
e) Istituto nautico con un corso completo della sezione macchinisti.
Di regola, è vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi. Solo quando si avverino circostanze che rendano necessaria la preparazione di maggior numero di giovani alle professioni marittime, potrà essere consentita, per decreto Reale, promosso dal Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze, l'istituzione temporanea di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 7.

Il Ministro per la marina ha facoltà di riunire in una classe, per gli insegnamenti comuni, alunni di diverse sezioni o di corsi autonomi completi della stessa sezione, quando ciò sia consigliato da esigenze didattiche o da scarsità di popolazione scolastica, fermo restando il limite massimo di alunni per ciascuna classe, stabilito dall'art. 5.

Art. 8.

La determinazione del tipo a cui appartiene ognuno degli Istituti nautici elencati dalla tabella 2ª è stabilita secondo le indicazioni della tabella 3ª e potrà essere in seguito variata, a seconda delle esigenze locali, per decreto Reale promosso dal Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze.

TITOLO II.

Dei professori e dei capi d'istituto.

Art. 9.

I professori degli Istituti nautici sono nominati per concorso secondo l'ordine della graduatoria.
I concorsi hanno luogo per esami e titoli e ad essi possono essere ammessi soltanto i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli.
Nessuno che sia già insegnante può passare all'insegnamento di altra materia se non in seguito a concorso.

Art. 10.

Per le cattedre di navigazione ed astronomia e per quelle di attrezzatura e manovra, potranno concorrere gli ufficiali di vascello in servizio attivo permanente e della riserva navale, purchè abbiano raggiunto nel servizio attivo il grado di tenente di vascello e contino non meno di sette anni di navigazione complessiva.
Per le cattedre di macchina e disegno relativo potranno concorrere gli ufficiali macchinisti della Regia marina in servizio attivo permanente o della riserva navale, purchè abbiano raggiunto nel servizio attivo il grado di capitano e contino non meno di sette anni di navigazione complessiva, dei quali quattro di direzione di macchina.

Art. 11.

Il vincitore di concorso che abbia ottenuta ed accettata la nomina assume il titolo di professore straordinario.
Il professore straordinario è promosso professore ordinario dopo un periodo triennale di prova, durante il quale egli è sottoposto ad almeno una ispezione.

Qualora la prova non sia favorevole, il professore straordinario è dispensato dal servizio alla fine del triennio, o anche prima.

Il professore straordinario che per effetto di concorso passi da un insegnamento all'altro completa nel nuovo insegnamento il periodo triennale di prova.

Il professore ordinario, nel caso contemplato dal precedente comma, conserva il titolo di ordinario e, agli effetti dello stipendio, la propria anzianità, ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova.

Art. 12.

Le nomine di cui all'articolo precedente decorrono dal 1° ottobre.

Art. 13.

Ai professori sono dovuti gli stipendi di cui alla tabella 4. Ad essi inoltre è corrisposta una indennità di studio non computabile agli effetti della pensione, nella misura stabilita dalla tabella stessa.

Il professore consegue, dalla promozione ad ordinario, quattro aumenti quadriennali e due aumenti quinquennali.

Art. 14.

Gli aumenti periodici di cui all'articolo precedente potranno essere dati per merito distinto a professori ordinari con anticipazione di un anno sulla scadenza normale.

Ogni anno il Consiglio dell'istruzione nautica potrà designare al Ministro per la marina non più di due professori ordinari che nell'anno stesso potranno ottenere, per merito distinto, il suddetto aumento anticipato.

Art. 15.

Il professore, che abbia ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito distinto, entra a far parte del ruolo d'onore di cui alla tabella 5, con stipendio determinato in base alla propria anzianità, oltre l'indennità di studio.

Il professore appartenente al ruolo d'onore, al quale sia inflitta una punizione più grave della censura, sarà restituito al ruolo comune e vi avrà il posto e lo stipendio che avrebbe ottenuto se non ne fosse mai uscito.

Art. 16.

I professori hanno l'obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti nella prima parte della tabella 6ª per l'istituto a cui appartengono.

In relazione alle esigenze derivanti da mutamenti di programmi e di orari o da diversa distribuzione delle materie nelle varie classi, la detta tabella potrà essere modificata per decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, udito il parere del Consiglio dell'istruzione nautica e di concerto con quello per le finanze, quando la modificazione porti maggiore onere alle finanze dello Stato.

In ogni modo il numero complessivo delle ore settimanali di lezione che il professore avrà l'obbligo di assumere, non potrà essere superiore a 24.

Art. 17.

I professori, oltre l'insegnamento di obbligo nel proprio istituto previsto dall'articolo precedente, non possono assumere altri insegnamenti presso il proprio istituto, nè presso altri istituti d'istruzione media pubblici o privati.

E' vietato impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto.

Può essere consentito, con l'autorizzazione del capo dell'istituto, di impartire lezioni private, per non più di un'ora al giorno, ad alunni estranei all'istituto.

I professori che dànno lezioni private hanno l'obbligo di far noto, per iscritto, al preside, il nome dei loro alunni; nè possono far parte delle commissioni negli esami dei giovani che furono da loro istruiti privatamente.

Gli scrutini e le prove che avessero luogo in contravvenzione alle disposizioni del presente articolo ed a quelle dell'ultimo capoverso dell'art. 23 sono nulli a tutti gli effetti.

Anche delle professioni libere può essere vietato l'esercizio, se il professore vi si dedichi in modo da essere distratto dal pieno adempimento dei suoi doveri scolastici o in modo sconveniente alla dignità sua e della scuola.

Art. 18.

Ad ogni Istituto nautico è assegnato un capo d'istituto, che ne ha il governo col concorso del Collegio dei professori a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 19.

I capi d'istituto sono scelti dal Ministro, sentito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, fra i professori ordinari con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne.

Art. 20.

Il capo d'istituto ha lo stipendio e gli aumenti periodici di cui alla tabella 7ª.

Art. 21.

Al capo d'istituto è data, oltre lo stipendio, una speciale indennità che varia a seconda del tipo dell'istituto, come è stabilito nella tabella 8ª. Tale indennità resta invariata nel caso di eventuali istituzioni di classi aggiunte.

Art. 22.

Durante il primo triennio dalla nomina, il capo d'istituto è titolare in esperimento; percepisce lo stipendio e le indennità di cui agli articoli 20 e 21, ma la nomina potrà essere revocata alla fine del triennio o, anche prima, se l'esperimento sia sfavorevole.

Trascorso il triennio, e in seguito ad almeno una ispezione favorevole, il capo d'istituto acquista la stabilità.

Art. 23.

I capi degli istituti dei tipi A, B, C, sono dispensati dall'insegnamento.

Il capo d'istituto con l'insegnamento ha, nei riguardi di questo, per la sua disciplina, lo stesso orario d'obbligo di un professore.

Ai capi di istituto è fatto divieto di impartire lezioni private, d'insegnare in altri istituti e di esercitare qualunque professione libera.

Art. 24.

I capi d'istituto possono, su domanda o d'autorità, essere restituiti al ruolo di insegnanti.

Ai capi di istituto restituiti al ruolo di insegnanti, verrà attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero sempre restati nel ruolo stesso.

Art. 25.

Con l'ufficio di professore o di capo di istituto è incompatibile qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di Enti morali.

L'assunzione di incarichi presso aziende pubbliche o private, può essere consentita ai professori per speciale autorizzazione del Ministero della marina, previo parere favorevole del capo di istituto.

L'autorizzazione sarà negata quando l'incarico sia incompatibile col pieno adempimento dei doveri scolastici o non si concili con la dignità dell'insegnante e della scuola.

Art. 26.

I trasferimenti dei professori e dei capi di istituto sono disposti su domanda o per ragioni di servizio.

Nel disporre su domanda i trasferimenti dei professori, il Ministero avrà riguardo al merito ed alle riconosciute esigenze di famiglia, e a parità di condizioni, all'anzianità di ruolo.

Nel disporre su domanda i trasfeimenti dei capi di istituto, il Ministero avrà riguardo al merito.

Art. 27.

I professori ed i capi di istituto sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono 70 anni.

Il Ministro, sentito il parere della Giunta del Consiglio della istruzione nautica, può dispensare dal servizio i professori ed i capi di istituto in qualunque tempo, qualora li riconosca non più idonei fisicamente, intellettualmente o moralmente, a prestare opera proficua alla scuola.

Art. 28.

Ai capi di istituto ed ai professori si applicano le stesse norme che agli impiegati civili dello Stato, riguardo alla aspettativa ed ai congedi, quando siano chiesti per comprovati motivi di salute.

Fra il 1° marzo ed il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 30 settembre. Egualmente avrà termine col 30 settembre, qualunque ne sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia per un periodo superiore ai tre mesi.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di 15 giorni.

Art. 29.

I capi di istituto potranno, in casi di urgenza, e per gravi motivi, interdire l'accesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministero.

Art. 30.

Ai professori e ai presidi degli Istituti nautici possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° la sospensione dall'ufficio fino ad un mese;
4° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio sino ad un mese;
5° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno;
6° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
7° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Il capo di istituto, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, è restituito senz'altro al ruolo dei professori.

Art. 31.

Per tutte le mancanze ai doveri di ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità dell'insegnante o del capo d'istituto e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo ad ammonizione, si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura, si applica la sospensione di cui al n. 4 del precedente articolo.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettano l'onore o la dignità, si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre punizioni disciplinari.

Art. 32.

Le punizioni stabilite dall'art. 30 sono inflitte dal Ministro, che, per quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7, dovrà udire il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo possono essere anche inflitte dai presidi, se si tratti di professori.

Art. 33.

Ai capi d'istituto ed ai professori è applicabile, in materia disciplinare, ogni altra disposizione vigente per gl'impiegati civili dello Stato in quanto non sia in contrasto con le norme di cui ai precedenti articoli.

TITOLO III.

Degli incarichi e delle supplenze.

Art. 34.

Gl'insegnamenti da conferirsi per incarico sono determinati nella seconda parte della tabella 6ª.

Saranno normalmente affidati per incarico anche i maggiori insegnamenti dovuti alla istituzione di classi aggiunte, previsti dall'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 35.

Gli incarichi d'insegnamento e le supplenze nei posti di ruolo saranno conferiti dal Ministero della marina, sentite le proposte dei capi d'istituto.

Gli incarichi e le supplenze sono affidati a persone che siano provviste del titolo di abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, avuto altresì riguardo, per le materie di indole prevalentemente professionale, alla provata competenza pratica nel ramo in questione.

La scelta è fatta tenendo conto anzitutto del servizio militare prestato in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie.

Contro il conferimento degli incarichi e delle supplenze è ammesso il ricorso al Ministro, il quale deciderà dopo aver sentito il parere della Giunta del Consiglio dell' istruzione nautica.

Art. 36.

La misura della retribuzione per gl'incarichi e per le supplenze è stabilita nella tabella 9ª.

In nessun caso l'orario dell'incaricato o del supplente può superare le 24 ore settimanali.

TITOLO IV.

Delle ispezioni.

Art. 37.

Ogni anno, nel mese di settembre, saranno designati, con decreto del Ministro per la marina, gl'incaricati delle ispezioni didattiche, disciplinari e amministrative negli Istituti nautici.

Al Ministro è inoltre riservata la facoltà di inviare presso gli Istituti nautici, per speciali incarichi ed ispezioni, altre persone oltre quelle indicate nel precedente comma.

TITOLO V.

Disposizioni finali e disposizioni speciali per l'anno scolastico 1923-24.

Art. 38.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° ottobre 1923, salvo quelle degli articoli 2, 3, 6, 8, 16, 34 e 36, che andranno in vigore dal 1° ottobre 1924, e salve le modificazioni o le aggiunte di cui agli articoli successivi.

Art. 39.

Per l'anno scolastico 1923-24, il 1° comma dell'art. 17 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Ogni professore di ruolo è tenuto a prestare nell'istituto dove insegna l'opera sua per il numero di ore richiesto dall'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline che costituiscono la cattedra di cui è titolare.

« Quando però l'orario normale della disciplina o del gruppo di discipline che costituiscono la cattedra è inferiore al limite di 20 ore settimanali, il professore è tenuto a raggiungere, nell'istituto dove insegna, detto limite, senza speciale retribuzione, in classi aggiunte o in corsi ordinari, sia con l'insegnamento della propria disciplina, sia con l'insegnamento di altra disciplina per la quale possegga il titolo specifico di abilitazione.

« Il numero complessivo di ore settimanali di lezione negli Istituti nautici che ciascun professore di ruolo potrà assumere non dovrà essere superiore a 24, salvo a raggiungere le 28 ore per speciale autorizzazione del Ministero, qualora non sia possibile provvedere agli insegnamenti con incaricati o supplenti.

« Se il numero di ore settimanali assegnate al professore di ruolo superi le 20, le ore in più saranno retribuite nella misura fissata dalla Tabella *C* annessa al R. decreto 3 settembre 1920, n. 1293.

« I professori non possono assumere altri insegnamenti presso altri istituti di istruzione media, pubblici o privati ».

Art. 40.

Per l'anno scolastico 1923-24, il compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione effettivamente impartita, da retribuirsi in dodicesimi agli insegnanti incaricati e supplenti, è stabilita nella misura seguente:

L. 350 per tutte le materie, fatta eccezione per il disegno a mano libera e per le esercitazioni;

L. 200 per il disegno a mano libera, per le esercitazioni di educazione marinaresca e per le esercitazioni di officina e per le esercitazioni di costruzione navale.

Art. 41.

Per l' anno scolastico 1923-24 i capi d'istituto sono dispensati dall'insegnamento secondo l'art. 35 del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, venendo sospesa per detto periodo l'efficacia della disposizione contenuta nel primo e nel secondo comma dell'art. 23 del presente decreto.

Art. 42.

Per l'anno scolastico 1923-24 l'indennità stabilita dall'articolo 21 per i capi d'istituto è fissata nel modo seguente:

a) per un istituto a popolazione scolastica inferiore a 200 alunni L. 1000;

b) per un istituto a popolazione scolastica da 200 a 400 alunni L. 2000;

c) per un istituto a popolazione scolastica superiore a 400 alunni L. 3000.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

La sistemazione del personale direttivo ed insegnante, in relazione all'ordinamento degli Istituti nautici prescritto dal presente decreto, sarà fatta dal Ministero della marina, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Contro tale sistemazione è ammesso ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato solo per incompetenza o per eccesso di potere.

Art. 44.

Gli attuali capi d'istituto incaricati, che non siano, in base alle disposizioni vigenti, collocati a riposo o esonerati dal servizio, entreranno a far parte del ruolo dei capi d'istituto col 1° ottobre 1923.

Coloro che al 30 settembre 1923 compiono il periodo triennale di incarico, ed abbiano avuto almeno una ispezione favorevole, acquistano la stabilità; per gli altri, invece, è applicabile il disposto dell'art. 22 del presente decreto, computando nel periodo di esperimento l'incarico precedentemente adempiuto.

Art. 45.

Qualora, per effetto dell' ordinamento di cui al presente decreto, non tutti gli insegnanti di ruolo di alcuno degli Istituti nautici possano conservare la sede da essi occupata per deficienza in essa di cattedre di ruolo, avranno diritto di preferenza sulla sede, in primo luogo coloro che da più tempo vi sono destinati, in secondo luogo coloro che da più tempo appartengono ai ruoli del personale insegnante dei Regi istituti nautici, salve particolari esigenze di famiglia da valutarsi dal Ministero della marina.

Al fine della conservazione della sede, fermo restando il disposto del comma precedente, e quando concorrano speciali condizioni di merito o di famiglia, da valutarsi dal Ministero, potrà essere concesso agli attuali insegnanti di passare all'insegnamento di una disciplina diversa da quella da essi ora professata, purchè ne abbiano il titolo specifico di abilitazione.

Art. 46.

A decorrere dal 1° ottobre 1924, degli attuali insegnanti di lingua francese e di lingua inglese, quelli forniti di laurea in lettere o di diploma di abilitazione all'insegnamento delle lettere italiane, entreranno a far parte del ruolo degli insegnanti di questa disciplina.

Qualora, dopo l'applicazione del comma precedente, gli insegnanti di lingua francese e di lingua inglese risultino ancora in eccedenza rispetto al numero di posti di ruolo assegnati dall'ordinamento di cui al presente decreto alla disciplina da essi professata, i meno anziani saranno assegnati rispettivamente alle cattedre di inglese degli istituti del tipo A, ed a quelle di francese degli istituti del tipo C, che sono normalmente coperte per incarico, e vi rimarranno conservando il titolo e i diritti di professori di ruolo, finchè non si rendano vacanti cattedre di ruolo della disciplina da essi professata, alle quali saranno poi assegnati per ordine di anzianità.

Art. 47.

Dal 1° ottobre 1924, gli attuali insegnanti di arte navale, che siano provvisti del titolo di ingegnere navale e meccanico, entreranno a far parte del ruolo degli insegnanti di macchine e disegno relativo, oppure di quello degli insegnanti di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo. E' ammessa la scelta fra il ruolo degli insegnanti di macchine e quello degli insegnanti di teoria della nave, costruzione navale, e di disegno relativo fino al completamento di quest'ultimo, con diritto di preferenza ai più anziani che ne facciano domanda.

Gli altri attuali insegnanti di arte navale passeranno, per ordine di anzianità, al ruolo degli insegnanti di attrezzatura e manovra fino al completamento. Se il loro numero eccedesse ancora quello dei posti di ruolo disponibili, i rimanenti saranno assegnati agli istituti del tipo C, conservando il titolo e i diritti di professori di ruolo, per l'insegnamento di attrezzatura e manovra, con l'obbligo di insegnare anche, senza speciale retribuzione, le esercitazioni marinaresche, fino a che non si rendano vacanti cattedre di ruolo di attrezzatura e manovra, alle quali saranno poi assegnati per ordine di anzianità.

Art. 48.

Dal 1° ottobre 1924, gli attuali insegnanti di diritto e di economia industriale formeranno un ruolo transitorio e saranno assegnati agli istituti dei tipo A, conservando il titolo e i diritti di professori di ruolo, per l'insegnamento delle nozioni di diritto e di economia, con l'obbligo di impartire anche, senza speciale retribuzione, l'insegnamento della geografia commerciale.

Art. 49.

I mutamenti di cattedre e i trasferimenti di sede, in dipendenza dell'ordinamento di cui al presente decreto, nonchè le nuove destinazioni degli insegnanti appartenenti agli Istituti nautici soppressi col R. decreto 22 aprile 1923, numero 980, o alle sezioni di Istituti nautici soppresse col presente decreto, saranno attuati con provvedimenti del Ministero della marina dietro domanda degli interessati o di ufficio.

Art. 50.

Gli insegnanti e i capi d'istituto conserveranno, agli effetti dello stipendio come per ogni altro effetto, la loro anzianità, determinata secondo le norme relative al computo di essa.

Art. 51.

I professori che abbiano ottenuto, con decorrenza posteriore al 1906 ed anteriore alla pubblicazione del presente decreto, due aumenti anticipati per merito distinto, entreranno a far parte del ruolo d'onore di cui alla tabella n. 5 annessa al presente decreto, salvo il caso contemplato dal secondo comma dell'art. 15.

Art. 52.

Col 1° ottobre 1923 tutti gli insegnanti ed i capi d'istituto assumeranno gli interi obblighi di orario stabiliti dal presente decreto ed avranno diritto agli stipendi indicati nelle tabelle 4ª, 5ª 7ª e 8ª in base alla propria anzianità, determinata secondo le norme relative al computo di essa.

Art. 53.

Gli insegnanti ed i capi d'istituto che attualmente cumulino due uffici dichiarati incompatibili dal presente decreto, dovranno optare per uno di essi entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto; per l'altro saranno ammessi a liquidare gli assegni di pensione o le indennità che ad essi potranno spettare a norma delle disposizioni vigenti alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 54.

Con l'anno scolastico 1924-25 i capi d'istituto e gl'insegnanti che nell'anno scolastico 1923-24 siano stati assegnati a una sede non definitiva o diversa dalla propria, potranno, a loro domanda, esservi destinati definitivamente, anche se a norma degli articoli 45, 46 e 47 passino nei ruoli di altre discipline, purchè vi sia posto vacante.

Art. 55.

Le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 28 del presente decreto non si applicano ai congedi ed alle aspettative in corso all'entrata in vigore del medesimo.

Art. 56.

Per le mancanze disciplinari commesse dagli insegnanti e dai capi d'istituto anteriormente al 1° ottobre 1923 si applicheranno, anzichè le norme del presente decreto, le disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, n. 141, e 16 luglio 1914, numero 679, in quanto siano più favorevoli.

Per quanto riguarda la competenza delle autorità a cui è attribuito l'esercizio di funzioni disciplinari attive o consultive, si applicheranno le disposizioni del presente decreto, anche per le mancanze commesse anteriormente al 1° ottobre 1923.

Art. 57.

La disposizione di cui al 1° comma dell'art. 27 del presente decreto si applica dal 1° ottobre 1923 anche agli insegnanti ed ai capi d'istituto di cui all'art. 46 del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886.

Art. 58.

A parziale e temporanea deroga dell'art. 6 del presente decreto, potranno essere istituite fino a non oltre il 1925-26 delle classi aggiunte, con le seguenti modalità:

a) nell'anno 1923-24 potranno essere istituite classi aggiunte nel 2°, nel 3° e nel 4° anno di corso di ciascuna sezione;

b) nell'anno 1924-25 potranno essere istituite classi aggiunte nel 3° e 4° anno di corso di ciascuna sezione;

c) nell'anno 1925-26 potranno essere istitnite classi aggiunte nel 4° anno di corso di ciascuna sezione.

Dal 1924-25 il numero delle classi aggiunte per ciascun anno di corso di ciascuna sezione non potrà superare quello delle classi aggiunte che nell'anno precedente esisteva nell'anno di corso inferiore della medesima sezione, salvo il disposto del comma successivo.

Nell'anno 1924-25, negli Istituti nautici di Genova e di Napoli potrà essere istituita, in ciascun anno di corso della sezione macchinisti, una classe aggiunta in più di quelle esistenti nel 1923-24 nell'anno di corso precedente della medesima sezione, ove ciò si manifesti necessario per far posto ad alunni provenienti rispettivamente dalle sezioni macchinisti degli Istituti nautici di Camogli e di Elena, soppresse in virtù dell'art. 8 (tabella 3ª) del presente decreto.

Art. 59.

Avvenuta l'assegnazione delle cattedre in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero ha la facoltà di assumere dal 1° ottobre 1924, per le cattedre vacanti, coloro i quali durante la guerra 1915-918, abbiano prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti e che abbiano conseguito nei concorsi generali a cattedre dei Regi istituti nautici, banditi dal Ministero della marina dopo la cessazione dello stato di guerra, una votazione complessiva equivalente almeno ai sette decimi.

Art. 60.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 61.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 33. — GRANATA.

TABELLA 1ª (art. 3).

Materie di insegnamento, loro distribuzione ed orari.

Sezione capitani.

MATERIE	ORE SETTIMANALI				
	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	4ª cl.	Totale
Lettere italiane	5	5	3	3	16
Storia	2	3	3	—	8
Geografia	3	2	—	—	5
Lingua francese	3	3	—	—	6
Lingua inglese	3	3	2	2	10
Matematica	5	5	3	—	13
Fisica ed elementi di chimica	—	4	—	—	4
Fisica	—	—	3	3	6
Nozioni di diritto e di economia	—	—	2	3	5
Geografia commerciale	—	—	2	—	2
Astronomia	—	—	4	5	9
Navigazione	—	2	4	3	9
Attrezzatura e manovra	2	2	3	3	10
Oceanografia e meteorologia	—	—	—	2	2
Elementi di costruzione navale	—	—	—	2	2
Elementi di macchine	—	—	—	3	3
Disegno geometrico	4	—	—	—	4
Esercitazioni marinaresche	2	2	—	—	4
Esercitazioni di telegrafia	—	—	—	2	2
	29	31	29	31	120

Materie di insegnamento, loro distribuzione ed orari.
Sezione macchinisti.

MATERIE	ORE SETTIMANALI				
	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	4ª cl.	Totale
Lettere italiane	5	5	3	3	16
Storia	2	3	3	—	8
Geografia	3	2	—	—	5
Lingua francese	3	3	—	—	6
Lingua inglese	3	3	2	2	10
Matematica	5	5	3	—	13
Fisica ed elementi di chimica	—	4	—	—	4
Fisica	—	—	3	3	6
Meccanica applicata	—	—	3	—	3
Misure elettriche	—	—	—	2	2
Macchine	—	3	5	8	16
Disegno di macchine	—	—	6	8	14
Disegno geometrico	4	—	—	—	4
Disegno di descrittiva	—	2	—	—	2
Elementi di costruzione navale	—	—	—	2	2
Attrezzatura e manovra	2	—	—	—	2
Esercitazioni marinaresche	2	2	—	—	4
Esercitazioni di officina	—	2	4	4	10
	29	34	32	32	127

Materie di insegnamento, loro distribuzione ed orari.
Sezione costruttori.

MATERIE	ORE SETTIMANALI				
	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	4ª cl.	Totale
Lettere italiane	5	5	3	3	16
Storia	2	3	3	—	8
Geografia	3	2	—	—	5
Lingua francese	3	3	—	—	6
Lingua inglese	3	3	2	2	10
Matematica	5	5	3	—	13
Fisica ed elementi di chimica	—	4	—	—	4
Fisica	—	—	3	3	6
Meccanica applicata	—	—	3	—	3
Nozioni di diritto e di economia	—	—	2	3	5
Teoria della nave	—	—	3	3	6
Costruzione navale	—	2	4	5	11
Disegno di costruzione navale	—	—	6	6	12
Disegno geometrico	4	—	—	—	4
Disegno di descrittiva	—	2	—	—	2
Elementi di macchine	—	—	—	3	3
Attrezzatura e manovra	2	—	—	—	2
Esercitazioni marinaresche	2	2	—	—	4
Esercitazioni di costruzione navale	—	2	2	2	6
	29	33	34	30	126

TABELLA 2ª (art. 4).

Elenco degli istituti nautici.

Ancona, Bari, Cagliari, Camogli, Catania, Elena, Genova, Livorno, Lussinpiccolo, Messina, Napoli, Palermo, Piano di Sorrento, Savona, Trieste, Venezia.

TABELLA 3ª (art. 8).

Tipi a cui appartengono gli istituti nautici.

Tipo A (Sezione capitani, con due corsi autonomi; Sezione macchinisti con un corso; Sezione costruttori con un corso); Genova - Napoli - Palermo.
Tipo B (Sezioni capitani con due corsi autonomi; Sezione macchinisti con un corso); Trieste - Venezia.
Tipo C (Sezione capitani con un corso; Sezione macchinisti con un corso): Ancona - Bari - Catania - Livorno - Messina - Piano di Sorrento - Savona.
Tipo D (Sezione capitani con un corso): Camogli - Elena - Lussinpiccolo.
Tipo E (Sezione macchinisti con un corso): Cagliari.

TABELLA 4ª (art. 13)

Stipendi dei professori di ruolo e loro indennità di studio.

Stipendio dello straordinario	L.	7500
Stipendio iniziale dell'ordinario	»	8300
Stipendio dell'ordinario col 1° aumento quadriennale	»	9200
» » col 2° aumento quadriennale	»	10100
» » col 3° aumento quadriennale	»	10900
» » col 4° aumento quadriennale	»	11700
» » col 1° aumento quinquennale	»	12500
» » col 2° aumento quinquennale	»	13300
Indennità di studio dello straordinario	»	1500
Indennità di studio dell'ordinario	»	2800

TABELLA 5ª (art. 15).

Stipendio dei professori appartenenti ai ruoli d'onore.

Stipendio di ordinario col 2° aumento quadriennale	L.	11100
» » col 3° aumento quadriennale	»	11900
» » col 4° aumento quadriennale	»	12700
» » col 1° aumento quinquennale	»	13500
» » col 2° aumento quinquennale	»	14300

TABELLA 6ª (art. 16).

Istituto nautico del tipo *A*.

Sezione capitani con due corsi;
Sezione macchinisti con un corso;
Sezione costruttori con un corso.

PARTE I. — CATTEDRE DI RUOLO.

A) *Lettere italiane.*
Lettere italiane nelle quattro classi di un corso. Il titolare della cattedra assumerà senza retribuzione l'insegnamento della Storia nella 1ª classe dello stesso corso.

B) *Lettere italiane.*
Gli stessi insegnamenti della cattedra precedente (A) in un corso.

C) *Storia e Geografia.*
Storia nella 2ª e 3ª classe di due corsi; Geografia nella 1ª e 2ª classe degli stessi corsi.

D) *Matematica e Disegno geometrico e di descrittiva.*
Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso; Disegno geometrico nella 1ª classe dello stesso corso; Disegno di descrittiva nella 2ª classe del corso macchinisti e costruttori.

E) *Matematica e Disegno geometrico e di descrittiva.*
Gli stessi insegnamenti della cattedra precedente (D).

F) *Fisica ed elementi di Chimica.*
Elementi di Chimica e Fisica nella 2ª classe di due corsi; Fisica nella 3ª e 4ª classe dei due corsi stessi.

G) *Fisica ed elementi di Chimica.*
Elementi di Chimica e Fisica nella 2ª classe di due corsi; Fisica nella 3ª e 4ª classe dei due corsi stessi. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento delle misure elettriche nella 4ª classe del corso macchinisti.

H) *Astronomia e Navigazione.*
Astronomia nella 3ª e 4ª classe di un corso capitani; Navigazione nella 2ª, 3ª e 4ª classe dello stesso corso. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento dell'Oceanografia e Meteorologia nella 4ª classe dello stesso corso.

I) *Astronomia e Navigazione.*
Gli stessi insegnamenti della cattedra precedente (H) in un corso capitani.

L) *Macchine e Disegno di macchine.*
Macchine nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso macchinisti; elementi di macchine in un corso capitani.

M) *Macchine e Disegno di macchine.*
Disegno di macchine nella 3ª e 4ª classe del corso macchinisti; elementi di macchine in un corso capitani e nel corso costruttori.

N) *Teoria della nave, Costruzione navale e disegno relativo.*
Teoria della nave nella 3ª e 4ª classe del corso costruttori; Costruzione navale nella 3ª e 4ª classe dello stesso corso; disegno di costruzione navale nella 4ª classe dello stesso corso.

O) *Teoria della nave, Costruzione navale e disegno relativo.*
Costruzione navale della 2ª classe del corso costruttori; disegno di costruzione navale nella 3ª classe dello stesso corso; elementi di Costruzione navale nella 4ª classe dei due corsi capitani e del corso macchinisti. Il titolare della cattedra assumerà senza retribuzione l'insegnamento della meccanica applicata nella 3ª classe del corso macchinisti e del corso costruttori.

P) *Attrezzatura e manovra.*
Attrezzatura e manovra nelle quattro classi dei due corsi capitani e nella 1ª classe del corso macchinisti e del corso costruttori.

Q) *Lingua francese.*
Lingua francese nella 1ª e 2ª classe dei quattro corsi.

R) *Lingua inglese.*
Lingua inglese nelle quattro classi di due corsi.

PARTE II. — INCARICHI.

a) Lettere italiane nelle quattro classi di un corso.
b) Lettere italiane nelle quattro classi di un corso.
c) Storia nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso.
d) Storia nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso.
e) Geografia nella 1ª e 2ª classe di due corsi.
f) Geografia commerciale nella 4ª classe dei due corsi capitani.
g) Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso; Disegno geometrico nella 1ª classe dello stesso corso.
h) Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso; Disegno geometrico nella 1ª classe dello stesso corso.
i) Lingua inglese nelle quattro classi di due corsi.
l) Nozioni di diritto e di Economia nella 3ª e 4ª classe dei due corsi capitani e del corso costruttori
m) Esercitazioni marinaresche nella 1ª e 2ª classe dei quattro corsi.
n) Esercitazioni di officina nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso macchinisti.
o) Esercitazioni di costruzione navale nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso costruttori.
p) Esercitazione di telegrafia nella 4ª classe dei due corsi capitani.

Istituto nautico del tipo *B*.

Sezione capitani con due corsi;
Sezione macchinisti con un corso.

PARTE I. — CATTEDRE DI RUOLO.

A) *Lettere italiane.*
Lettere italiane nelle quattro classi di un corso. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento della Storia nella 1ª classe dello stesso corso.

B) *Lettere italiane.*

Gli stessi insegnamenti della cattedra precedente (A) in un corso.

C) *Storia e Geografia.*

Storia nella 2ª e 3ª classe di due corsi; Geografia nella 1ª e 2ª classe degli stessi corsi.

D) *Matematica e Disegno geometrico e di descrittiva.*

Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso. Disegno geometrico nella 1ª classe dello stesso corso.

E) *Matematica e Disegno geometrico e di descrittiva.*

Gli stessi insegnamenti della cattedra precedente (D) in un corso.

F) *Fisica ed elementi di Chimica.*

Elementi di chimica e fisica nella seconda classe dei tre corsi; Fisica nella 3ª classe dei corsi stessi.

G) *Fisica ed elementi di Chimica.*

Fisica nella 4ª classe dei tre corsi. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento delle misure elettriche nella 4ª classe del corso macchinisti, quello della meccanica applicata nella 3ª classe dello stesso corso, quello dell'Oceanografia e Meteorologia nella 4ª classe dei due corsi capitani.

H) *Astronomia e Navigazione.*

Astronomia nella 3ª e 4ª classe di un corso Capitani; Navigazione nella 2ª, 3ª e 4ª classe dello stesso corso.

I) *Astronomia e Navigazione.*

Gli stessi insegnamenti della cattedra precedente (H) in un corso capitani.

L) *Macchine e Disegno di macchine.*

Macchine nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso macchinisti; elementi di macchine in un corso capitani.

M) *Macchine e Disegno di macchine.*

Disegno di macchine nella 3ª e 4ª classe del corso macchinisti: elementi di macchine in un corso capitani. Il titolare assumerà senza retribuzione l'insegnamento degli elementi di costruzione navale nella 4ª classe dei tre corsi.

N) *Attrezzatura e manovra.*

Attrezzatura e manovra nelle quattro classi dei due corsi capitani e nella 1ª classe del corso macchinisti.

O) *Lingua francese.*

Lingua francese nella 1ª e 2ª classe dei tre corsi.

P) *Lingua inglese.*

Lingua inglese nelle quattro classi di due corsi.

PARTE II. — INCARICHI.

a) Lettere italiane in tutte le classi di un corso.
b) Storia nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso.
c) Geografia nella 1ª e 2ª classe di un corso.
d) Geografia commerciale nella 3ª classe di due corsi capitani.
e) Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso; Disegno geometrico nella 1ª classe dello stesso corso; disegno di descrittiva nella 2ª classe del corso macchinisti.
f) Lingua inglese nelle quattro classi di un corso.
g) Nozioni di Diritto e di Economia nella 3ª e 4ª classe dei due corsi capitani.
h) Esercitazioni marinaresche nella 1ª e 2ª classe dei tre corsi.
l) Esercitazioni di telegrafia nella 4ª classe dei due corsi capitani.
i) Esercitazioni di officina nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso macchinisti.

Istituto nautico del tipo *C*.

Sezione Capitani con un corso;
Sezione macchinisti con un corso.

PARTE I. — CATTEDRE DI RUOLO

A) *Lettere italiane.*

Lettere italiane nelle quattro classi di un corso. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento della Storia nella 3ª classe dello stesso corso.

B) *Lettere italiane.*

Gli stessi insegnamenti della cattedra precedente (A) in un corso.

C) *Storia e Geografia.*

Storia e Geografia nella 1ª e 2ª classe dei due corsi. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento della Geografia commerciale nella 3ª classe del corso capitani.

D) *Matematica e Disegno geometrico e di descrittiva.*

Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe del corso capitani; Disegno geometrico nella 1ª classe dello stesso corso.

E) *Matematica e Disegno geometrico e di descrittiva.*

Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe del corso macchinisti; Disegno geometrico nella 1ª classe dello stesso corso; Disegno di descrittiva nella 2ª classe dello stesso corso.

F) *Fisica ed elementi di Chimica.*

Elementi di Chimica e Fisica nella 2ª classe dei due corsi; Fisica nella 3ª e 4ª classe degli stessi corsi. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento delle misure elettriche nella 4ª classe del corso macchinisti.

G) *Astronomia e Navigazione.*

Astronomia nella 3ª e 4ª classe del corso dei capitani; Navigazione nella 2ª, 3ª e 4ª classe dello stesso corso. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento della Oceanografia e Meteorologia nella 4ª classe del corso capitani.

H) *Macchine e Disegno di macchine.*

Macchine nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso macchinisti; Elementi di macchine nella 4ª classe del corso capitani.

I) *Macchine e Disegno di macchine.*

Disegno di macchine nella 3ª e 4ª classe del corso macchinisti. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento degli elementi di costruzione navale nella 4ª classe dei due corsi e quello della meccanica applicata nella 3ª classe del corso macchinisti.

L) *Lingua inglese.*

Lingua inglese nelle quattro classi dei due corsi.

PARTE II. — INCARICHI.

a) Attrezzatura e manovra nelle quattro classi del corso capitani e nella 1ª classe del corso macchinisti.
b) Lingua francese nella 1ª e 2ª classe dei due corsi.
c) Nozioni di diritto ed economia nella 3ª e 4ª classe del corso capitani.
d) Esercitazioni marinaresche nella 1ª e 2ª classe dei due corsi.
e) Esercitazioni di officina nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso macchinisti.
f) Esercitazioni di telegrafia nella 4ª classe del corso capitani.

Istituto nautico del tipo *D*.

Sezione capitani con un corso.

PARTE I. — CATTEDRE DI RUOLO.

A) *Lettere italiane.*

Lettere italiane nella 1ª e 2ª classe. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento della Storia nelle stesse classi.

B) *Storia e Geografia.*

Storia nella 3ª classe; Geografia nella 1ª e 2ª classe; Geografia commerciale nella 3ª classe. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento delle lettere italiane nella 3ª e 4ª classe.

C) *Matematica e Disegno geometrico.*

Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe. Disegno geometrico nella 1ª classe

D) *Fisica ed elementi di Chimica.*

Elementi di Chimica e Fisica nella 2ª classe. Fisica nella 3ª e 4ª classe. Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento dell'Oceanografia e Meteorologia nella 4ª classe e quello degli elementi di macchine nella stessa classe.

E) *Astronomia e Navigazione.*

Astronomia nella 3ª e 4ª classe; Navigazione nella 2ª, 3ª e 4ª classe.

PARTE II. — INCARICHI.

a) Attrezzatura e manovra nelle quattro classi.
b) Elementi di costruzione navale nella 4ª classe.
c) Lingua francese nella 1ª e 2ª classe (1).
d) Lingua inglese nelle quattro classi (1).
e) Nozioni di diritto ed economia nella 3ª e 4ª classe.
f) Esercitazioni marinaresche nella 1ª e 2ª classe.
g) Esercitazioni di telegrafia nella 4ª classe.

(1) *ANNOTAZIONE*.

Il Ministero ha facoltà di provvedere all'insegnamento della lingua francese e della lingua inglese con un unico professore di ruolo di lingua straniera, il quale sia abilitato all'insegnamento delle due discipline. In tal caso l'insegnamento d'obbligo del docente è costituito dalla lingua francese nella 1ª e 2ª classe e dalla lingua inglese nelle quattro classi del corso.

Istituto nautico del tipo *E*.

Sezione macchinisti con un corso.

PARTE I. — CATTEDRE DI RUOLO.

A) *Lettere italiane.*
Lettere italiane nelle quattro classi.

B) *Matematica e disegno geometrico e di descrittiva.*
Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe; Disegno geometrico nella 1ª classe; Disegno di descrittiva nella 2ª classe.

C) *Fisica ed elementi di Chimica.*
Elementi di Chimica e Fisica nella 2ª classe; Fisica nella 3ª e 4ª classe. Il titolare della cattedra, assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento della meccanica applicata nella 3ª classe e quello delle misure elettriche nella 4ª classe.

D) *Macchine e Disegno di macchine.*
Macchine nella 2ª, 3ª e 4ª classe; Disegno di macchine nella 3ª classe.

PARTE II. — INCARICHI.

a) Storia nella 1ª, 2ª e 3ª classe.
b) Geografia nella 1ª e 2ª classe.
c) Attrezzatura e manovra nella 1ª classe.
d) Disegno di macchine nella 4ª classe.
e) Elementi di costruzione navale nella 4ª classe.
f) lingua francese nella 1ª e 2ª classe (1).
g) Lingua inglese nelle quattro classi (1).
h) Esercitazioni marinaresche nella 1ª e 2ª classe.
i) Esercitazioni di officina nella 2ª, 3ª e 4ª classe.

(1) *ANNOTAZIONE*.

Il Ministero ha facoltà di provvedere all'insegnamento della lingua francese e della lingua inglese con un unico professore di ruolo di lingua straniera, il quale sia abilitato all'insegnamento delle due discipline. In tal caso l'insegnamento d'obbligo del docente è costituito dalla lingua francese nella 1ª e nella 2ª classe e dalla lingua inglese nelle quattro classi del corso.

TABELLA 7ª (art. 20).

Stipendio dei capi di istituto.

Dopo un quadriennio dalla nomina ad ordinario come insegnante	L. 14.000
Dopo il secondo quadriennio della nomina ad ordinario	» 15.000
Dopo il terzo quadriennio della nomina ad ordinario	» 16.000
Dopo il quarto quadriennio della nomina ad ordinario	» 17.000

TABELLA 8ª (art. 21).

Indennità di carica dei capi di istituto.

Ai capi di istituto del tipo *A*	(tabella 3ª)	L. 3.000
» » » *B* e *C*	(» 3ª)	» 2.000
» » » *D* e *E*	(» 3ª)	» 1.000

TABELLA 9ª (art. 36).

Retribuzioni dei professori supplenti e incaricati.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione effettivamente impartita, da retribuirsi in dodicesimi:

a) L. 350 per l'insegnamento di tutte le materie, eccettuate le esercitazioni;

b) L. 200 per le esercitazioni marinaresche; di officina; di costruzione navale e di telegrafia.

Roma, addì 21 ottobre 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
REVEL.

REGIO DECRETO 11 novembre 1923, n. 2583.
Tassa d'ingresso alla Villa d'Este di Tivoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ingresso alla Villa d'Este in Tivoli è mantenuta a vantaggio del Tesoro, a decorrere dall'11 ottobre 1922, la tassa di L. 2 per gli adulti e di L. 1 per i fanciulli di età inferiore ai dodici anni, tassa che era riscossa dall'Ente possessore anteriormente alla consegna della Villa stessa all'Amministrazione delle belle arti.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1923, la tassa suddetta sarà riscossa nella misura di L. 3 per gli adulti e di L. 1.50 per i fanciulli di età inferiore ai dodici anni.

Il venerdì di ogni settimana l'ingresso sarà gratuito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 59. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2553.
Modificazioni al regime doganale degli oli minerali e dei residui della distillazione di oli minerali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'allegato *C* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, che stabilì una tassa interna sulla trasformazione o rettificazione

degli oli minerali greggi e sull'estrazione degli oli minerali di resina o di catrame dai residui della distillazione degli oli minerali, dal catrame o residui di calzame e da ogni altra materia di origine estera o nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 24 marzo 1906, n. 86, che soppresse la suddetta tassa per i prodotti ottenuti da materie di origine nazionale;

Visto il R. decreto 19 aprile 1896, n. 123, che approvò il regolamento per l'applicazione della citata legge 8 agosto 1895, allegato *C*;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata col Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La voce 643 lett. *A*) e la voce 644 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, sono modificate come segue:

Num. e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (Lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
643	Oli minerali:			
	greggi:			
a	da usare come combustibili	—	esenti	—
	Con decreto del Ministero delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere gli oli minerali greggi per essere considerati come destinati ad uso di combustibili e e le norme alle quali deve essere subordinata la concessione della esenzione.			
b	altri, contenenti in peso oli distillati fino a 300° C:			
	1) 30 per cento o meno	Q.le	7.00	—
	2) più di 30 fino a 40 per cento . . .	»	8.50	—
	3) più di 40 fino a 50 per cento . . .	»	10.00	—
644	Residui della distillazione di oli minerali:			
a	da usare come combustibili	»	esenti	—
	Con decreto del Ministero delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere i residui della distillazione di oli minerali per essere considerati come destinati ad uso di combustibili e le norme alle quali deve essere subordinata la concessione dell'esenzione.			
b	altri	»	6.00	—
	Si considerano come tali i residui della distillazione che contengano non più del 20 % in peso di oli distillati sino a 300° C. I detti residui, destinati ad essere impiegati nell'industria della calciocianamide, sono ammessi in esenzione di dazio. Con ecreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che essi devono avere e le norme cui deve essere subordinata la concessione dell'esenzione.			

Art. 2.

La tassa interna nella trasformazione o rettificazione degli oli minerali greggi e sulla estrazione degli oli minerali di resina o di catrame dai residui di distillazione degli oli minerali, dal catrame o da ogni altra materia, di origine estera, stabilita dall'art. 1, lett. *b*), dell'allegato *C*) alla legge 8 agosto 1895, n. 486, è abolita.

Art. 3.

Chiunque intenda trasformare o rettificare oli minerali greggi o residui di oli minerali o estrarre oli minerali di resina o di catrame da meterie prime di origine estera o nazionale è soggetto a una tassa di licenza di L. 1000, e deve sottoporsi, a proprie spese, alla vigilanza che l'Amministrazione delle finanze crederà di stabilire, sia ai fini delle disposizioni del presente decreto, sia per la riscossione della tassa di vendita sugli oli minerali, ai sensi dell'allegato *C* al decreto Luogotenenziale 15 settembre 1915, n. 1373, e del R. decreto-legge 3 febbraio 1921, n. 54.

Art. 4.

Chiunque voglia trasformare o rettificare oli minerali greggi o residui di oli minerali di origine estera, oltre alla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente, deve ottenere preventivamente una apposita autorizzazione da parte del Ministro per le finanze.

Con proprio decreto il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, stabilirà le norme e le condizioni cui dovrà essere subordinato il rilascio di detta autorizzazione e gli obblighi ai quali gli stabilimenti dovranno assoggettarsi.

L'Amministrazione delle finanze potrà revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, ove risulti che gli obblighi e le condizioni di cui sopra non siano osservati.

Art. 5.

All'atto della esportazione dei prodotti ottenuti dalla trasformazione o rettificazione sia degli oli minerali greggi di origine estera sia dei residui della distillazione di oli minerali, sarà concessa la restituzione del dazio doganale di entrata pagato sulle materie prime.

La restituzione del dazio di entrata sarà pure concessa ai lubrificanti speciali fabbricati con lubrificanti esteri.

Con il decreto di cui all'articolo precedente, il Ministro per le finanze stabilirà la misura unitaria della restituzione, tenendo conto del rendimento delle materie prime.

Art. 6.

Qualsiasi infrazione alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente decreto è punita con una multa non minore di L. 1000 e non maggiore di L. 10,000.

Art. 7.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere effetto le norme legislative o regolamentari inerenti alla applicazione della tassa interna sulla rettificazione o trasformazione degli oli minerali, come pure tutte le altre disposizioni ora esistenti, che siano comunque contrarie a quelle degli articoli precedenti.

Nulla è mutato per quanto concerne le norme relative all'accertamento, alla riscossione e alle penalità sancite per l'applicazione della tassa di vendita degli oli minerali.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 29. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2586.

Modificazione al R. decreto 22 settembre 1905, n. 507. Pagamento di rette di degenza negli stabilimenti di cura della Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 100 del Nostro decreto 22 settembre 1905, numero 507;
Udito il Governatore dell'Eritrea;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 100 del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, è così modificato:
« In caso di malattia e di ricovero in stabilimenti coloniali di cura (civili o militari), a decorrere dal 1° luglio 1923, i funzionari civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali saranno tenuti al pagamento delle rette nella misura che verrà stabilita dal Governatore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 62. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2585.

Sistemazione giuridica ed economica del Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, in San Demetrio Corone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto del prodittatore Giorgio Pallavicino in data 26 ottobre 1860, relativo al Collegio italo-albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone;
Visto il Nostro decreto di Regio assenso in data 5 giugno 1921, alle Bolle Pontificie del 13 febbraio 1919 e 27 novembre 1920 con le quali fu sistemata la nuova diocesi di rito greco in Lungro, previo stralcio di una parte del patrimonio dell'anzidetto Collegio;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concedente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio italo-albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone è posto sotto la tutela e vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, il quale ne curerà la sistemazione definitiva economica e giuridica con altro apposito Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 61. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2589.

Concorso per l'assunzione in servizio di n. 150 vice-commissari nell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;
Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1176, che fissa la pianta organica dei funzionari della pubblica sicurezza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per l'interno è autorizzato a procedere, mediante concorso, all'assunzione in servizio di 150 vice-commissari di pubblica sicurezza con le norme di cui agli articoli 10 a 13 compreso e 15 a 18 compreso del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666;
La Commissione esaminatrice sarà composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un membro avente grado di direttore capo di divisione, o ispettore generale amministrativo, o di pubblica sicurezza e, infine, dal capo del personale di pubblica sicurezza.
Un funzionario amministrativo addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 65. — GRANATA.

DECRETO PRESIDENZIALE 21 ottobre 1923.
Assegnazioni dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato e precisamente al Palazzo Reale di Caserta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto coi
Ministri per le finanze, e per la pubblica istruzione.

Visto il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, ed il R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;
Visto il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 883, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1920, n. 141;
Viste le proposte della Commissione ministeriale, nominata dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, per la destinazione della parte non monumentale dell'ex palazzo Reale di Caserta a sede degli istituti di istruzione media professionale e culturale della città di Caserta, in applicazione dell'anzidetto decreto Presidenziale; e consacrate a verbale nella seduta del 13 aprile 1923;

Decreta:

Le assegnazioni dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato, quali risultano dalle tabelle annesse al precitato decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 883, sotto il titolo « Provincia di Caserta » sono variate come appresso:

« *Palazzo Reale di Caserta*:

« Sono assegnati all'Istituto commerciale pareggiato di Terra di Lavoro i locali a pianterreno dell'ala nord-est del palazzo, confinanti a nord col Reale parco, ad est col giardino di Flora, ad ovest col secondo cortile di destra ed a sud col prolungamento del muro settentrionale di facciata del corpo di fabbrica, che trovasi fra il primo e il secondo cortile a destra. Tali locali sono più particolarmente descritti nella tavola 3 ». (Sezioni 6 e 7 delle testimoniali di Stato del R. palazzo di Napoli).

« Vanno escluse dalla concessione predetta le sale che (giusta la predetta tavola) fanno capo alle scale indicate con le lettere E, F, G ed H.

« Resta in comune con la R. soprintendenza ai monumenti l'uso dei locali di comunicazione fra il vestibolo della scala F e la scala G, servendo i detti locali di passaggio dal secondo cortile alla scala G, di cui detta Soprintendenza ha bisogno per i servizi della Reggia.

« L'accesso ai locali, assegnati come sopra all'Istituto commerciale di Terra di Lavoro, avrà luogo esclusivamente dal giardino di Flora, restando assolutamente interdetto allo scopo l'ingresso dalla Reggia.

« La concessione dei locali come sopra è subordinata all'obbligo da parte della direzione dell'Istituto commerciale, per ogni lavoro di adattamento o restauro dei locali, di richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai monumenti, intendendosi senz'altro revocata, in caso di violazione ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1923.

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
GENTILE.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1923.
Regime venatorio in provincia di Como.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;
Visto il parere della R. Commissione straordinaria della provincia di Como, comunicato dal Prefetto della Provincia medesima, con lettera n. 8913-15 del 27 novembre 1923;
Visto il precedente decreto 26 agosto 1923, concernente restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Como;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo 3 del decreto Ministeriale 26 agosto 1923, recante restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Como, s'intende abrogato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Como.

Roma, addì 7 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 10 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	122 94	Belgio	106 42
Londra	100 393	Olanda	8 76
Svizzera	401 41	Pesos oro	16 525
Spagna	300 50	Pesos carta	7 27
Berlino	—	New-York	23 004
Vienna	0 033	Oro	443 86
Praga	67 05		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 91
	3.50 % » (1902)	73 —
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	90 444

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.